# BALDI&PARTNERS *News*

*Notiziario settimanale*

**N. 24-2021 - Venerdì 09 Luglio 2021**

In questo numero:


- *DIRITTO PENALE: RILEVANZA DELL'INDEBITA FRUIZIONE PEX*
- *DIRITTO DEL LAVORO: COMPATIBILITA' TRA CASSA INTEGRAZIONE E NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA*
- *DIRITTO SOCIETARIO: OPPOSIZIONE ALLA FUSIONE DA PARTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI*
- *DIRITTO PENALE: BANCAROTTA E RESPONSABILITA' DEI SINDACI*
- *COLLEGIO SINDACALE: RELAZIONE AL BILANCIO E RIVALUTAZIONE DEI BENI*


BALDI FINANCE

BALDI & PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI

FONDAZIONE STUDIO BALDI

## *DIRITTO PENALE: RILEVANZA DELL'INDEBITA FRUIZIONE PEX*

La Cassazione (sentenza n. 20001 del 20.5.2021) si è pronunciata sulla legittimità di un **sequestro preventivo**, ordinato nei confronti del legale rappresentante di una società per azioni, indagato per **indebita fruizione** del regime fiscale <**PEX**>. Secondo i giudici, tale violazione **si differenzia** dal **mero errore** nella valutazione giuridico-tributaria in ordine alla classificazione di plusvalenze fiscalmente non tassabili, che (in quest'ultima ipotesi) non sarebbero riconducibili nell'alveo del diritto penale. Nel **caso di specie**, la <variazione in diminuzione> non spettante, in quanto la partecipazione ceduta, che ha consentito di realizzare la plusvalenza, era **mancante dei requisiti** di <commercialità>, si è tradotta in una vera e propria <**dichiarazione infedele**>, e **non** soltanto in un comportamento costituente <**abuso del diritto**> o <**elusione fiscale**> (fatti, questi ultimi, penalmente irrilevanti ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge n. 212/2000). La Cassazione ha inoltre considerato come **decisivo** l'**elemento soggettivo del reato** di dichiarazione infedele per la **qualificata esperienza** dell'indagato nel settore dell'alta finanza, dall'**ingente valore** economico delle operazioni produttive di plusvalenze, dal ruolo dell'indagato di **legale rappresentante**, carica che gli consentiva di **conoscere opportunamente le singole componenti** di bilancio.

## *DIRITTO DEL LAVORO: COMPATIBILITA' TRA CASSA INTEGRAZIONE E NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA*

La **cassa integrazione** comporta la **sospensione del rapporto di lavoro**, ma **non** la sua **cessazione** e vi è la **possibilità**, a certe condizioni, **per i lavoratori**, di **svolgere contemporaneamente altre attività**, senza perdere i diritti connessi al rapporto di lavoro in essere. Diverse indicazioni si possono trovare nell'approfondimento del 26 aprile della Fondazione studi consulenti del lavoro. **In linea generale** il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate con conseguente **riduzione dell'integrazione in proporzione** ai redditi derivanti dall'effettuazione di altra attività lavorativa. Vi può essere **compatibilità**, invece quando i due lavori sono **entrambi a tempo parziale**; parziale compatibilità si ravvisa quando dalla **nuova attività lavorativa** derivi un **compenso inferiore all'integrazione stessa** (il lavoratore percepirà la differenza tra l'importo dell'integrazione salariale ed il reddito percepito). Si verificherà invece una **totale incompatibilità** nell'ipotesi in cui il lavoratore, beneficiario del trattamento integrativo, inizi un **nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno** e **indeterminato**. Qualora sia stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o sia iniziata un'attività di lavoro autonomo, spetterà al lavoratore **dimostrare l'effettivo ammontare dei guadagni**, al fine di consentire l'**erogazione** dell'eventuale **quota differenziale** di integrazione salariale. In caso contrario l'INPS procederà alla sospensione dell'erogazione.

## *DIRITTO SOCIETARIO: OPPOSIZIONE ALLA FUSIONE DA PARTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI*

Come noto, l'**opposizione alla fusione da parte dei creditori** (art. 2503 e art. 2503-*bis* del Codice civile) ha la funzione di **evitare il pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica** che potrebbe loro derivare in conseguenza della **confusione dei patrimoni** e dell'**ampliamento della compagine dei creditori** che vi concorrono. Per quanto riguarda gli **obbligazionisti**, è loro consentita l'**iniziativa individuale**, ma qualora intervenga una **delibera dell'assemblea degli obbligazionisti** che **approvasse** la fusione, l'azione di **opposizione** da parte del **singolo obbligazionista** resterebbe **priva di effetto**. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano in un'ordinanza del 21.8.2020. La norma citata, sostengono i giudici, intende far prevalere la

valutazione dell'insieme dei creditori obbligazionisti interessati su quella del singolo; **non** è previsto tuttavia un **termine** per l'**approvazione della fusione** da parte dell'assemblea degli obbligazionisti, **né un'attivazione preventiva rispetto** all'adozione delle delibere di **approvazione del progetto di fusione da parte delle società coinvolte**.

## *DIRITTO PENALE: BANCAROTTA E RESPONSABILITA' DEI SINDACI*

La Cassazione (sentenza n. 20867/2021) ha precisato che la **responsabilità dei sindaci** nel concorso in bancarotta **non** può derivare dalla **semplice omissione colposa**. Nel caso di specie le **operazioni distrattive** poste in essere **dagli amministratori** avvenivano con **scarsa visibilità**, passando da un conto corrente bancario ad un altro. Anche l'**INPS**, indotto in errore dagli elementi documentali, aveva attestato la **regolarità contributiva** della società. Gli stessi **indicatori** del dissesto, che avevano contribuito a condannare i sindaci nel giudizio di merito, erano risultati poi **evidenti solo successivamente** al commissariamento e alla liquidazione coatta amministrativa. Per i giudici, **la condanna** dei sindaci per il concorso nel reato citato **richiede** che gli stessi siano **espressione del gruppo di controllo** della società, la **rilevante competenza professionale** e l'**assenza** di **ogni minima attività di verifica**.

## *COLLEGIO SINDACALE: RELAZIONE AL BILANCIO E RIVALUTAZIONE DEI BENI*

In relazione alla possibilità, riconosciuta alle società di **rivalutare i beni d'impresa**, sia con valenza fiscale, sia civilistica, è fatto obbligo al **Collegio sindacale** di **indicare** e motivare nella loro **relazione** al bilancio i **criteri seguiti dagli amministratori** nella rivalutazione dei beni ed **attestare** che la stessa **non eccede** il **limite** di valore **consentito dalla legge** di rivalutazione di riferimento. I sindaci in particolare dovranno **verificare** che il **valore** del bene **rivalutato non superi** il suo **valore recuperabile**, ossia il maggiore tra il valore realizzabile sul mercato (criterio <esterno>) ed il valore d'uso (criterio <interno>). Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali detti **criteri** sono **contenuti** nel **principio contabile <OIC 9>**: il valore contabile sul mercato è pari al <***fair value***> (prezzo che si percepirebbe per la vendita in una regolare operazione tra operatori di mercato), al netto dei costi di vendita, mentre il <**valore d'uso**> è dato dalla stima dei **flussi di cassa attesi** opportunamente attualizzati, che derivano dall'uso continuativo del bene. Pur **non** essendo previsto per legge l'**obbligo di perizia**, è senz'altro **consigliabile**, almeno nei casi più complessi, **farla predisporre dalla società**, come peraltro espressamente **consigliato** anche **da *Assirevi*** nel documento di ricerca n. 71/2001.

### *MERCATO FINANZIARIO*

| *EURIBOR* | 08/07/21 | 31/12/20 | 31/12/19 |
|---|---|---|---|
| 3 mesi | (0,55) | (0,54) | (0,38) |
| 6 mesi | (0,51) | (0,52) | (0,32) |
| 1 anno | (0,49) | (0,50) | (0,25) |

| *CAMBI* | 08/07/21 | 31/12/20 | 31/12/19 |
|---|---|---|---|
| Euro - Usd | 1,184 | 1,203 | 1,227 |
| Euro - yen | 129,9 | 129,2 | 126,5 |

| *SPREAD* | 08/07/21 | 31/12/20 | 31/12/19 |
|---|---|---|---|
| *Btp vs BUND 10 years* | 112 | 108 | 159 |

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.

**BALDI&PARTNERS** Via G. Gutenberg, 3 - 42124 Reggio Emilia
Tel. +39.0522.271220 | Fax +39.0522.271432 | mail: tax@baldiandpartners.it | www.baldiandpartners.it | Cod. Fisc. e P.IVA 00734370356